

SOCIETÀ DI INGEGNERIA

I soggetti per i quali sussiste l'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese e che svolgono le attività di cui all'art. 46 del D. Lgs. N. 50 del 18/04/2016 (servizi di architettura e ingegneria, secondo le fattispecie in esso contenute) devono depositare, anche contestualmente all'inizio dell'attività, la delibera di nomina del Direttore Tecnico per effetto di quanto stabilito nell'art. 6, comma 1, lettera d) del citato D.M., secondo le seguenti modalità:

- a) società di professionisti (art. 46, comma 1, lettera b): atto collegiale dei soci;
- b) società di ingegneria (art. 46, comma 1, lettera c): verbale assemblea ordinaria o verbale organo amministrativo;
- c) consorzi stabili (art. 46, comma 1, lettera d): decisione dei consorziati;
- d) GIEIE (art. 46, comma 1, lettera d): delibera assembleare o dell'organo amministrativo.

E' consentita la presentazione anche dell'istanza di iscrizione nel registro delle imprese, su base volontaria (quindi senza termine perentorio e senza sottoposizione a sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 2630 c.c.), dei direttori tecnici.

L'istanza è soggetta al pagamento dei diritti e dei bolli nella misura prevista per il tipo di società alla quale si riferisce. Nessun termine è previsto per la presentazione. L'atto deve essere prodotto

secondo le modalità previste per l'iscrizione o il deposito per l'iscrizione di atti non notarili. L'atto di cui sopra va allegato al modello S2 compilato al quadro 20 con gli estremi della delibera di nomina e l'indicazione del nominativo del Direttore tecnico.

Se si chiede anche l'iscrizione del direttore tecnico, l'adempimento potrà eseguirsi, in via transitoria ed in attesa di una possibile ridefinizione della procedura prevista dal citato art. 6 del DM 263, mediante la compilazione dell'Intercalare P e utilizzando il codice RTC (= RESPONSABILE TECNICO), disponibile nella tabella CAT (= CARICHE TECNICHE).